



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE TERRITORIO

Regolamento comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 26/04/2024





CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Gruppo di lavoro
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 5 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 6 - Graduazione della misura incentivante
Art. 7 - Disciplina delle varianti
Art. 8 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 11 - Principi in materia di valutazione
Art. 12 - Attività articolate e singole
Art. 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività
Art. 14 - Attività del personale dirigenziale
Art. 15 - Tempi di assegnazione - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 17 - Norme finali





Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".





CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota del 80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota del 80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;





- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.





Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Poiché l'amministrazione adotta i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento; il limite complessivo è pertanto il 115% del trattamento annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Gli incentivi liquidati parzialmente o a CRE faranno cumulo, ai fini del calcolo della soglia massima, esclusivamente nell'anno di liquidazione degli stessi indipendentemente dall'anno di avvio dell'appalto o della procedura.
2. ai sensi dell'[art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023](#) (convertito con la [L. 21/04/2023, n. 41](#)), per gli anni **dal 2023 al 2026**, gli **enti locali** e gli **enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale** prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la **possibilità di erogare**, relativamente ai **progetti del PNRR**, l'**incentivo** di cui all'[art. 113 del D. Leg.vo 50/2016](#) **anche** al personale di qualifica **dirigenziale** coinvolto nei predetti progetti;
- l'[art. 225, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023](#) dispone che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui al [D.L. 13/2023](#) si applicano, anche dopo il 01/07/2023 (data in cui il nuovo Codice appalti ha acquistato efficacia).
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.





Art. 5

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), può essere incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO

II

Incentivo per lavori





Art. 6

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
importo pari o inferiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	percentuale del 2,00 %
importo superiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	percentuale del 2,00% sino alla soglia comunitaria e del 1,80 % per l'importo eccedente tale soglia

Art. 7

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.





Art. 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

LAVORI E OPERE			
Attività Generale	Quota	Attività specifica	Quota relativa
PROGRAMMAZIONE	3%		
		Verificatore/RUP progetto	60%
		Collaboratori	40%
VERIFICA PREVENTIVA PROGETTI	8%		
		Verificatore/RUP progetto	90%
		Collaboratori	10%
PROGETTAZIONE	10%		
		Progettista	100%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE CONTRATTO	15%		
		Verificatore/RUP progetto	60%
		Collaboratori	40%
DIREZIONE LAVORI	20%		
		Direzione Lavori	85%
		Direttore operativo	15%
RESPONSABILE DEL PROGETTO	34%		
		Responsabile del progetto	90%
		Collaboratori	10%
COLLAUDO/CRE	8%		
		COLLAUDATORE	100%
UFFICIO CONTRATTI	2%	Collaboratori	100%
TOTALE	100 %		





LAVORI E OPERE			
Attività Generale	Quota	Attività specifica	Quota relativa
PROGRAMMAZIONE	3%		
		Verificatore/RUP progetto	60%
		Collaboratori	40%
VERIFICA PREVENTIVA PROGETTI	8%		
		Verificatore/RUP progetto	90%
		Collaboratori	10%
PROGETTAZIONE	9,5%		
		Progettista	100%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE CONTRATTO	4%		
		Verificatore/RUP progetto	60%
		Collaboratori	40%
DIREZIONE LAVORI	18%		
		Direzione Lavori	85%
		Direttore operativo	15%
RESPONSABILE DEL PROGETTO	28%		
		Responsabile del progetto	90%
		Collaboratori	10%
COLLAUDO/CRE	8%		
		COLLAUDATORE	100%
UFFICIO CONTRATTI	1,5%	Collaboratori	100%
RESPONSABILITA' UNICA PROCEDIMENTO FASE DI GARA, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO GARA	20%	Centrale Unica Committenza	100%
TOTALE	100 %		





2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	
importo pari o inferiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	percentuale del 2,00 %
importo superiore alla soglia comunitaria rispettivamente prevista per lavori, servizi e forniture (da aggiornare in base alla normativa primaria vigente nel tempo)	percentuale del 2,00% sino alla soglia comunitaria e del 1,80 % per l'importo eccedente tale soglia

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.





SERVIZI E FORNITURE			
Attività Generale	Quota	Attività specifica	Quota relativa
PROGRAMMAZIONE	4%		
		Verificatore/RUP	60%
		Collaboratori	40%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE CONTRATTO	14%		
		Verificatore/RUP	60%
		Collaboratori	40%
DIREZIONE ESECUZIONE	28%		
		Direzione Esecuzione	100%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	42%		
		Responsabile del procedimento	90%
		Collaboratori	10%
COLLAUDO/CRE	10%		
		COLLAUDATORE/RUP	100%
UFFICIO CONTRATTI	2%	Collaboratori	100%
TOTALE	100 %		





SERVIZI E FORNITURE			
Attività Generale	Quota	Attività specifica	Quota relativa
PROGRAMMAZIONE	4%		
		Verificatore/RUP	60%
		Collaboratori	40%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA ED ESECUZIONE CONTRATTO	10%		
		Verificatore/RUP	60%
		Collaboratori	40%
DIREZIONE ESECUZIONE	25%		
		Direzione Esecuzione	100%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29,5%		
		Responsabile del procedimento	90%
		Collaboratori	10%
COLLAUDO/CRE	10%		
		COLLAUDATORE/RUP	100%
UFFICIO CONTRATTI	1,5%	Collaboratori	100%
RESPONSABILITA' UNICA PROCEDIMENTO FASE DI GARA, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO GARA	20%	Centrale Unica Committenza	100%
TOTALE	100 %		





La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 11

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 12

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.





Art. 13

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 14

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 15

Tempi di assegnazione e liquidazione incentivi

Attività	Tempi assegnati
Responsabile del procedimento	Fine attività come da cronoprogramma progetto
Programmazione	Come da cronoprogramma triennale
Predisposizione e controllo delle procedure	Come da cronoprogramma progetto
Direzione	Stati avanzamento lavori
Collaudo/CRE	Entro 60 giorni dalla fine lavori
Ufficio Contratti	Determinazione approvazione CRE e liquidazione incentivi

Per tutte le fasi lavorative, l'incentivo spettante verrà liquidato previa autorizzazione con determinazione di approvazione del CRE.





Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 30% del tempo contrattuale	10%
	Dal 31% al 50% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 51% del tempo contrattuale	20%
Costi di realizzazione	Entro il 25% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 26% al 50% dell'importo contrattuale	15%
	Oltre il 51% dell'importo contrattuale	20%





Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 17

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti in materia.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

